RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO

Art. 17

Inquadramenti in via transitoria

Sono inquadrati nel ruolo, di cui all'annessa tabella C, quadro I, se titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, e rispettivamente, nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II, se titolari nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e gia' inquadrati nel ruolo B. E' riconosciuto altresi' il diritto ad essere inquadrati ai sensi del precedente comma a coloro che, per gli stessi insegnamenti, siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468; a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonche' ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilita' previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571. Sono, altresi', iscritti nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I, gli insegnanti titolari nelle soppresse scuole tecniche e appartenenti al ruolo B, che insegnino in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Salvo quanto disposto nei commi precedenti e quanto previsto nella nota (2) alla tabella C, per gli insegnamenti relativi a classi di abilitazione o a classi di concorso per le quali era consentito, come titolo di ammissione, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, in alternativa al diploma di laurea o al diploma di istituto superiore, e' richiesto, come unico titolo di ammissione, per le abilitazioni ai concorsi relativi indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1976, non più in vigore dal 21 febbraio 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
Titolo	III — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-docente-direttivo-ed-ispettivo/art-17-inquadramenti-in-via-transitoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it